



Bruxelles, 16 dicembre 2023
(OR. en)

16891/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0445(NLE)**

LIMITE

**ENER 702
CLIMA 655
CONSOM 490
TRANS 608
AGRI 828
IND 694
ENV 1504
COMPET 1277
FORETS 218**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	16140/23
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili - Accordo politico

INTRODUZIONE

1. Il 28 novembre 2023 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili¹.
2. Il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio ("regolamento sulle autorizzazioni") mira ad affrontare la crisi energetica, ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi e portare ulteriormente avanti gli obiettivi climatici dell'UE accelerando la procedura autorizzativa e la diffusione di progetti di energia rinnovabile. Riguarda tecnologie che sono di rapida attuazione nel breve termine, hanno un notevole potenziale di riduzione del consumo di gas e, a causa dei bassi costi di esercizio, potrebbero contribuire a ridurre le bollette energetiche.

¹ Doc. 16140/23.

3. La Commissione propone che il regolamento sulle autorizzazioni modificato si applichi a decorrere dal 1° luglio 2024 e che l'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, il nuovo articolo 3 bis, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 6 e l'articolo 8 si applichino fino al 30 giugno 2025.
4. La Commissione ritiene che persistano rischi significativi associati alla volatilità dei prezzi del gas e dell'energia elettrica e alla sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE. Tali rischi derivano dalla difficile situazione nei mercati dell'energia, esacerbata dalle tensioni del contesto geopolitico. A seguito di una recente revisione del regolamento sulle autorizzazioni, la Commissione conclude che esso ha avuto un impatto positivo sull'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili nell'UE e ha di conseguenza contribuito ad attenuare gli effetti della crisi energetica. La proroga di 12 mesi di tali norme relative a procedure autorizzative accelerate, oltre la loro scadenza prevista per il 30 giugno 2024, faciliterebbe pertanto la rapida diffusione delle energie rinnovabili.

STATO DEI LAVORI

5. La proposta è stata esaminata in occasione della riunione del gruppo "Energia" del 5, 7 e 12 dicembre 2023.
6. Tenuto conto delle osservazioni degli Stati membri, la presidenza ha presentato una prima revisione del testo² per uno scambio di opinioni nella riunione del Coreper del 15 dicembre 2023.
7. Nel corso di tale riunione, sebbene sia emerso un sostegno generale degli Stati membri sul testo di compromesso, alcuni Stati membri hanno chiesto di concedere la possibilità di accelerare ulteriormente su base volontaria la diffusione dei progetti di energia rinnovabile. A tal fine, un paio di Stati membri hanno presentato proposte di testi.
8. La presidenza ha esaminato attentamente tali proposte di modifica del testo al fine di raggiungere un accordo politico in occasione del Consiglio TTE (Energia) del 19 dicembre 2023. Ha elaborato un testo riveduto figurante nell'allegato della presente nota, in cui l'articolo 3, paragrafo 2, è stato adattato per allinearli all'attuale formulazione del regolamento sulle autorizzazioni.

² Doc. 16184/23.

9. In tutto il testo sono state apportate alcune ulteriori modifiche giuridico-linguistiche e stilistiche per migliorarlo, anche ai fini dell'allineamento di considerando identici nei tre regolamenti di emergenza.
10. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e con [...]. Le nuove modifiche rispetto al doc. 16184/23 sono indicate in **grassetto sottolineato** e con [...].

CONCLUSIONE

11. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a esaminare il testo di compromesso della presidenza che figura nell'allegato della presente nota, a discutere delle questioni in sospenso sollevate dalle delegazioni e a raggiungere un accordo politico sul regolamento del Consiglio.

REGOLAMENTO (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio³ introduce misure urgenti e mirate per accelerare il ritmo di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. La diffusione di energia rinnovabile nell'Unione può contribuire in maniera significativa a mitigare gli effetti della crisi energetica, rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, riducendo la volatilità del mercato e [...] i prezzi dell'energia. Poiché la durata e la complessità delle procedure autorizzative hanno gravato pesantemente sulla rapidità e l'entità degli investimenti nelle rinnovabili e relative infrastrutture, il regolamento (UE) 2022/2577 ha introdotto **ulteriori** misure **urgenti e** mirate ad accelerare immediatamente alcune delle procedure autorizzative applicabili a particolari tecnologie per le energie rinnovabili e a tipi di progetti specifici **che presentano** il maggiore potenziale di diffusione rapida al fine di attenuare gli effetti della crisi energetica. Il regolamento (UE) 2022/2577 si [...] **applicherà** fino al 30 giugno 2024.

³ **Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36).**

(2) La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ ed è in vigore dal 20 novembre 2023, ha introdotto modifiche del quadro legislativo che disciplina le energie rinnovabili fino al 2030 e oltre, comprese disposizioni volte a razionalizzare le procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile. Alcune misure introdotte dal regolamento (UE) 2022/2577 sono state incluse **anche** nella direttiva (UE) **2018/2001 mediante la** direttiva (UE) **2023/2413**. Tuttavia la direttiva (UE) **2023/2413** non ha ripreso alcune delle misure più eccezionali contenute nel regolamento (UE) 2022/2577, delimitando[...] così il carattere straordinario e temporaneo **di tali misure**. [...] Tale direttiva ha invece introdotto un regime permanente stabile e a lungo termine teso ad accelerare le procedure autorizzative, che prevede fasi e modalità specifiche caratterizzate da tempi di attuazione più lunghi. Gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire la direttiva (UE) 2023/2413 [...] **nel diritto nazionale** entro il 21 maggio 2025, ad eccezione di alcune disposizioni che **riguardano** [...] le procedure autorizzative, che presentano una data di recepimento anteriore, **ovvero il** [...] 1° luglio 2024, **che** è immediatamente dopo la **data di** scadenza della validità del regolamento (UE) 2022/2577. A seguito del recepimento **della direttiva (UE) 2023/2413** [...], i progetti di energia rinnovabile beneficeranno delle disposizioni da essa introdotte per razionalizzare le procedure autorizzative.

⁴ **Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj>).**

⁵ **[...] Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).**

- (3) In applicazione [...] del regolamento (UE) 2022/2577, la Commissione [...] **ha riesaminato** detto regolamento entro il 31 dicembre 2023, in vista dell'evoluzione della sicurezza dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia e della necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili, e **ha presentato** [...] al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali del riesame. [...] La Commissione, **sulla base di tale riesame**, [...] **ha proposto** di prorogare la validità **di alcune disposizioni di detto regolamento** [...].
- (4) Nella relazione **del 28 novembre 2023 sul riesame del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili**[...] ⁶, la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni per la[...] proroga **della validità del regolamento (UE) 2022/2577** e ha proposto di prorogare determinate misure che presentano il potenziale maggiore in termini di accelerazione **della diffusione** delle energie rinnovabili, **che differiscono dalle misure**[...] incluse [...] nella direttiva (UE) 2018/2001, e **che** risultano imprimere un'accelerazione significativa **nel processo di** [...] autorizzazione delle energie rinnovabili e **per i** relativi progetti di **infrastruttura di** rete o **che** hanno un potenziale notevole in tal senso. Si è tenuto conto del fatto che la direttiva (UE) 2023/2413 **ha introdotto** [...] nella direttiva (UE) 2018/2001 alcune disposizioni volte a razionalizzare le procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile, comprese norme su tematiche identiche o analoghe a quelle contemplate dal regolamento (UE) 2022/2577. Si è tenuto conto anche del fatto che le norme autorizzative introdotte dalla direttiva (UE) 2023/2413, ad eccezione di quelle relative alle zone di accelerazione per le energie rinnovabili in applicazione degli articoli 15 quater e 16 bis della medesima direttiva, devono essere recepite entro il 1° luglio 2024, immediatamente dopo la **data di scadenza della validità** del regolamento (UE) 2022/2577.

⁶ **COM(2023) 764 final.**

(5) Da quando il regolamento (UE) 2022/2577 è entrato in vigore, il livello di preparazione nel mercato dell'energia elettrica e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione sono migliorati. Permangono tuttavia gravi rischi in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico unionale. La situazione globale del mercato del gas rimane molto difficile. I prezzi del gas sono ancora notevolmente più alti rispetto al periodo precedente la crisi, con inevitabili conseguenze sul potere d'acquisto dei cittadini dell'Unione e sulla competitività delle imprese [...] **dell'Unione**. Ciò è aggravato dalla forte volatilità dei mercati, derivante, tra l'altro, dalle **circostanze** [...] geopolitiche. Gli episodi di marcata volatilità dei prezzi nell'estate e nell'autunno **del 2023**, con aumenti di oltre il 50 % in poche settimane, in seguito a eventi come lo sciopero negli impianti australiani di gas naturale liquefatto (GNL), la crisi in Medio Oriente [...] o l'interruzione del Balticconnector, indicano che i mercati sono ancora fragili e vulnerabili a shock anche relativamente modesti sul versante della domanda e dell'offerta. In tali condizioni il timore della scarsità, anche se causata da un evento isolato, può innescare reazioni sistemiche negative in tutta l'**Unione** [...], con pesanti ripercussioni sui prezzi dell'energia. Oltretutto, a causa del calo significativo delle importazioni di gas russo via gasdotto lo scorso anno, la disponibilità di forniture di gas per l'Unione è notevolmente **diminuita** [...] rispetto **alle condizioni** prima della crisi. Con il livello attuale di importazioni via gasdotto si prevede che l'Unione riceverà circa 20 miliardi di m³ di gas russo, ossia circa 110 miliardi di m³ in meno rispetto al 2021. Permane pertanto un grave rischio che si verifichino carenze di gas nell'Unione.

- (6) I mercati mondiali del gas sono attualmente molto rigidi e si prevede che rimarranno tali per un certo periodo. Come osservato dall'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) **nella sua relazione Medium-Term Gas Report 2023**⁷, l'offerta mondiale di GNL è cresciuta solo in misura modesta nel 2022 (**del 4 %**) e nel 2023 (**del 3 %**). **Nella relazione World Energy Outlook 2023** [...], l'AIE prevede che gli equilibri di mercato rimarranno precari nell'immediato futuro **anche se le nuove capacità di GNL dovrebbero entrare in servizio a partire dal 2025**⁸.
- (7) Vari rischi aggiuntivi vengono ad acuire tali gravi difficoltà [...]: una ripresa della domanda asiatica di GNL che **potrebbe ridurre** la disponibilità di gas sul mercato mondiale; un inverno rigido **che potrebbe** [...] comportare un aumento della domanda di gas fino a 30 miliardi di m³; **condizioni meteorologiche estreme** con potenziali ripercussioni sull'accumulo di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare a causa dei bassi livelli delle acque, **che determinerebbero il** conseguente aumento della domanda di generazione di energia elettrica a partire dal gas; [...] ulteriori perturbazioni delle infrastrutture critiche, come gli atti di sabotaggio a danno dei gasdotti Nord Stream nel settembre 2022 [...] o l'interruzione del gasdotto Balticconnector nell'ottobre 2023; **e un** deterioramento del contesto geopolitico, in particolare **nei paesi e** nelle regioni importanti per l'approvvigionamento energetico dell'**Unione** [...], come l'Ucraina, l'Azerbaijan e il Medio Oriente.

⁷ [...].

⁸ [...].

- (8) Stante l'attuale fragilità dell'equilibrio tra domanda e offerta, qualsiasi interruzione della fornitura di energia, per quanto modesta, potrebbe incidere fortemente sui prezzi del gas e dell'energia elettrica, e causare gravi danni a lungo termine all'economia europea, minandone **così** la competitività, e **causando danni a lungo termine** ai cittadini dell'Unione. La situazione attuale espone pertanto tutta l'Unione a rischi di penuria energetica e di rialzo dei prezzi dell'energia.
- (9) La diffusione accelerata delle energie rinnovabili ha svolto un ruolo essenziale nella strategia adottata dall'Unione per far fronte alla crisi energetica ed è stata determinante nell'aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e proteggere i consumatori dalla volatilità dei prezzi attraverso la riduzione della domanda complessiva di gas dell'UE. Secondo le stime dell'AIE [...] **di cui all'analisi "How much money are European consumers saving thanks to renewables?" – Renewable Energy Market Update, del giugno 2023**, senza le capacità aggiuntive, nel 2022 i prezzi medi all'ingrosso dell'energia elettrica sarebbero stati più alti dell'8 % in tutti i mercati europei⁹. Nello stesso anno l'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha sostituito la generazione di circa 107 TWh di energia elettrica da fonti fossili, equivalenti a circa 10 miliardi di m³ di gas, assicurando risparmi stimati in oltre 10 miliardi di EUR.

⁹ [...].

(10) Sebbene il regolamento (UE) 2022/2577 sia in vigore per un periodo limitato, la relazione della Commissione ne ha evidenziato il valido contributo ad accelerare il ritmo di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nell'Unione, in particolare razionalizzando le procedure applicabili a procedure autorizzative specifiche e sensibilizzando l'opinione politica sull'importanza di accelerare **la procedura autorizzativa** [...] per le energie rinnovabili. Anche se per vedere la maggior parte degli effetti **di tale** [...] regolamento occorrerà attendere i prossimi mesi, un segnale di accelerazione è già ravvisabile, almeno in alcuni Stati membri, nei primi dati disponibili sulla produzione, la diffusione e **la procedura autorizzativa** [...] delle energie rinnovabili e dei relativi progetti infrastrutturali per il periodo successivo all'entrata in vigore **del regolamento (UE) 2022/2577**. Secondo Eurostat nella prima metà del 2023 la produzione di energia rinnovabile nell'Unione ha raggiunto livelli record nel sostituire ulteriori volumi di gas¹⁰. La relazione della Commissione pone inoltre l'accento sugli sviluppi positivi registrati nell'aumento della diffusione di energia rinnovabile nei mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2577. Stando ai primi dati di settore, **nei primi tre trimestri del 2023**, l'**Unione**[...] ha installato più capacità solari fotovoltaiche che **durante** [...] tutto il 2022. Anche la capacità eolica è notevolmente aumentata in vari Stati membri. I dati disponibili raccolti nella relazione indicano che dall'entrata in vigore del regolamento **(UE) 2022/2577** vari Stati membri hanno registrato aumenti a due cifre delle autorizzazioni rilasciate per progetti di energia rinnovabile. In più, almeno in uno Stato membro, tra i beneficiari dell'accelerazione **della procedura autorizzativa** [...] vi sono anche progetti di rete **che sono** rilevanti nel favorire la penetrazione delle rinnovabili [...] e coprono un totale di oltre 2 000 km.

¹⁰ [...].

- (11) Considerato il persistere dei rischi per l'approvvigionamento e i prezzi dell'energia, l'esigenza di accelerare la diffusione dei progetti di energia rinnovabile **dovrebbe proseguire** [...] per un certo periodo **di tempo** anche dopo la fine di giugno 2024, allo scopo di eliminare gradualmente le rimanenti importazioni di gas russo. È indubbio che quote più elevate di energia da fonti rinnovabili rafforzerebbero ulteriormente la resilienza dell'Unione. Quanto più rapida la diffusione delle energie rinnovabili, tanto maggiore l'impatto positivo sulla resilienza dell'Unione, sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, sui prezzi dell'energia e sull'indipendenza dai combustibili fossili russi.
- (12) A causa della situazione energetica urgente e **ancora** [...] instabile cui fa fronte l'Unione, è necessario prorogare **l'applicazione di** determinate disposizioni del regolamento (UE) 2022/2577, in particolare quelle che hanno dimostrato il potenziale maggiore di accelerazione immediata delle fonti energetiche rinnovabili e che differiscono dalle misure incluse nella direttiva (UE) 2018/2001, assicurando in tal modo che la proroga **dell'applicazione** del predetto regolamento non si sovrapponga a tale direttiva. Tali misure comprendono garanzie adeguate di tutela dell'ambiente in forma di condizioni di applicazione specifiche. [...] Le misure **incluse nella direttiva (UE) 2018/2001** si applicano parallelamente al **regolamento** [...] e lo integrano con ulteriori misure di emergenza temporanee. [...] **Senza la proroga dell'applicazione del regolamento (UE) 2022/2577 si creerebbe il rischio** [...] di rallentare il ritmo del rilascio delle autorizzazioni e della diffusione delle energie rinnovabili e relative infrastrutture, in particolare negli Stati membri che vi hanno fatto ampio ricorso. Ad esempio, secondo la Germania, **senza la** [...] proroga **dell'applicazione** del regolamento (UE) 2022/2577, in particolare **per quanto riguarda l'accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema, [...] l'installazione di circa 41 GW di energia eolica a terra potrebbe subire ritardi** e richiedere circa due anni in più o, in alcuni casi, arrestarsi completamente. Il rallentamento si ripercuoterebbe anche **sulla procedura autorizzativa concernente** [...] alcuni grandi progetti di reti di trasmissione estesi su migliaia di chilometri di lunghezza, con ritardi stimati da uno a tre anni.

(13) Una delle misure temporanee del regolamento (UE) 2022/2577, che ha mostrato effetti positivi e che presenta un potenziale di accelerazione notevole per il futuro, è l'introduzione, all'articolo 3, paragrafo 1, di una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica ai fini delle deroghe specifiche previste dalla pertinente legislazione ambientale dell'Unione, eccetto se vi sono prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi gravi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati. L'articolo 16 septies della direttiva (UE) 2018/2001 **ha introdotto** [...] una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, con una formulazione pressoché identica **rispetto alla formulazione**[...] dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2577. Non è pertanto necessario prorogare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, **del regolamento (UE) 2022/2577**. in quanto tale presunzione **relativa** si applicherà in virtù dell'articolo 16 septies della direttiva (UE) 2018/2001.

(14) Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 2, **del regolamento (UE) 2022/2577 [...]** impone di accordare priorità ai progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e **ove tali progetti** introducano[...] altri obblighi di compensazione pecuniaria per la protezione delle specie. **Una disposizione analoga[...]** non è [...] **presente** nella direttiva (UE) 2018/2001. [...] **Nell'attuale situazione energetica urgente e tuttora instabile sul mercato dell'energia cui fa fronte l'Unione,** l'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (UE) 2022/2577 potrebbe accelerare ulteriormente i progetti di energia rinnovabile, nella misura in cui impone agli Stati membri di promuovere[...] **e tali progetti di energia rinnovabile** accordando loro priorità in presenza di diversi [...] **interessi** in conflitto al di là delle questioni ambientali **nel contesto della procedura di pianificazione e autorizzazione degli Stati membri.** La relazione della Commissione ha dimostrato il valore **dell'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (UE) 2022/2577 [...]**, che riconosce l'importanza relativa della diffusione delle energie rinnovabili nel difficile contesto energetico attuale, al di là degli obiettivi specifici delle deroghe previste dalle direttive [...] di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2577. [...] **Tenuto conto della situazione particolarmente grave dell'approvvigionamento energetico cui fa fronte l'Unione,** è opportuno prorogare[...] e l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (UE) 2022/2577 al fine di riconoscere adeguatamente il ruolo cruciale che gli impianti di produzione di energia rinnovabile svolgono nel contrastare i cambiamenti climatici e l'inquinamento, ridurre i prezzi dell'energia e la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell'approvvigionamento nella ponderazione degli interessi giuridici da parte delle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni o degli organi giurisdizionali nazionali. **Al tempo stesso, è altresì opportuno mantenere la garanzia ambientale che, per i progetti riconosciuti come di interesse pubblico prevalente, siano adottate adeguate misure di conservazione delle specie, sostenute da risorse finanziarie sufficienti.**

(15) Come emerge dalla relazione della Commissione, l'applicazione di un'altra condizione pone difficoltà: le deroghe specifiche previste dal diritto ambientale dell'Unione, **in particolare il requisito relativo all'**[...]assenza di soluzioni alternative[...]. Tali difficoltà limitano l'utilità pratica della presunzione **relativa** secondo cui i progetti di energia rinnovabile, **la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio** sono d'interesse pubblico prevalente, in quanto dimostrare che un progetto non possa essere realizzato altrove rappresenta un forte ostacolo se si deve prendere in considerazione il territorio di un intero paese e, a maggior ragione, se si devono considerare altre tecnologie per le energie rinnovabili. Per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, **la loro connessione alla rete e la costruzione della infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico, obiettivo chiave riconosciuto [...] nella comunicazione della Commissione del 28 novembre 2023 dal titolo "Grids, the missing link - An EU Action Plan for Grids" (Infrastrutture di rete: il collegamento mancante - Un piano d'azione dell'UE per le infrastrutture di rete)**, è opportuno quindi **specificare, ai fini del presente regolamento, in che modo si possono realizzare le condizioni per far valere le deroghe specifiche previste dal diritto ambientale dell'Unione per quanto riguarda [...]** la portata delle condizioni alternative da considerare. **In particolare, a[...]**i fini del diritto ambientale dell'Unione, nelle valutazioni caso per caso intese ad accertare l'esistenza di soluzioni alternative soddisfacenti al progetto specifico di energia rinnovabile **o al progetto di infrastruttura di rete necessario per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, è necessario specificare che la portata della valutazione di soluzioni alternative può coprire soluzioni** che consentono di conseguire gli stessi obiettivi del progetto in **questione[...]** in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati. Nel confrontare tempi e costi delle soluzioni alternative soddisfacenti, gli Stati membri dovrebbero considerare la necessità di diffondere l'energia rinnovabile e **l'infrastruttura di rete necessaria per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico** in modo accelerato ed efficace sotto il profilo dei costi, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima, e **relativi aggiornamenti**, presentati a norma [...] del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e alla velocità prevista. **Tale specificazione temporanea è**

¹¹ **Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE,**

giustificata alla luce dell'attuale situazione dei mercati dell'energia al fine di agevolare la diffusione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e della relativa infrastruttura di rete, riconoscendone in tal modo il ruolo nel contrastare i cambiamenti climatici e l'inquinamento, ridurre i prezzi dell'energia e la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell'approvvigionamento.

- (16) Un'altra disposizione che potrebbe accelerare sensibilmente il ritmo di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili è contenuta nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2577, che impone un termine massimo di sei mesi per la revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile. La revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile offre notevoli possibilità di aumentare rapidamente la produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo così la riduzione del consumo di gas. È infatti possibile continuare a usare i siti aventi un potenziale significativo di energia rinnovabile, da cui una minore necessità di designare nuovi siti per progetti in questo settore. Rivedere la potenza di una centrale eolica dotandola di turbine più efficienti permette generalmente di mantenere o aumentare la capacità esistente usando meno turbine, ma più grandi e più efficienti. La revisione della potenza presenta anche altri vantaggi: sfrutta la connessione alla rete esistente, ha maggiori probabilità di essere accettata dal pubblico e il suo impatto ambientale è noto.

2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(17) Nel riesame a norma del regolamento (UE) 2022/2577, la Commissione ha riscontrato che vi era margine per razionalizzare ulteriormente la procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile, in particolare negli Stati membri **che hanno** [...] un potenziale maggiore di revisione della potenza. La direttiva (UE) 2023/2413 introduce varie disposizioni al riguardo nella direttiva (UE) 2018/2001, tra cui termini massimi [...] **per quanto riguarda la procedura autorizzativa**. L'articolo 16 ter della direttiva (UE) 2018/2001 introduce un termine massimo di un anno per la revisione della potenza dei progetti **di energia rinnovabile** situati fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, mentre l'articolo 16 bis della medesima direttiva prevede un termine di sei mesi per i progetti **di energia rinnovabile** [...] nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Dato che la scadenza di esecuzione per la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili è di 27 mesi dall'entrata in vigore della direttiva **(UE) 2018/2001** (in altre parole, tali zone dovrebbero essere designate entro il 20 febbraio 2026), anche se **fosse** [...] possibile designarle prima, è opportuno prorogare l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2577. La proroga comprende una modifica mirata dell'ambito di applicazione **dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2577** [...], per limitarne la portata alle zone **designate** [...] a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577. Prorogare l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, insieme all'applicazione dell'articolo 6, di tale regolamento, **dovrebbe** assicurare l'applicazione immediata di un termine di autorizzazione ambizioso per la revisione della potenza dei progetti **di energia rinnovabile** situati nelle zone specifiche individuate su base volontaria dagli Stati membri a norma **del** [...] regolamento **(UE) 2022/2577**, mentre i termini massimi di revisione della potenza dei progetti **di energia rinnovabile** di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 si applicherebbero al resto del territorio. Ciò è coerente con la distinzione introdotta dalla direttiva (UE) 2023/2413 tra zone di accelerazione per le energie rinnovabili e zone prive di tale status.

- (18) L'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 consente agli Stati membri, a determinate condizioni per garantire la tutela dell'ambiente, di introdurre deroghe a determinati obblighi di valutazione ambientale stabiliti dalla normativa ambientale dell'Unione per i progetti di energia rinnovabile nonché per i progetti di stoccaggio dell'energia e per i progetti di rete elettrica necessari per l'integrazione dell'energia rinnovabile nel sistema elettrico. [...]
- L'applicazione **dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577** è facoltativa per gli Stati membri. **Tale articolo** fornisce loro uno strumento efficace per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e dei relativi progetti infrastrutturali, garantendo un attento equilibrio tra l'esigenza di diffondere le rinnovabili a una velocità nettamente superiore e la necessità di proteggere le aree sensibili dal punto di vista ambientale. Come spiegato nella relazione della Commissione, l'articolo 6 **del regolamento (UE) 2022/2577** ha dato risultati positivi tangibili sia in termini di numero di progetti di energie rinnovabili e di rete **elettrica** attuati in modo efficace, sia in termini di potenziale di accelerazione e di riduzione dei tempi **della procedura autorizzativa [...]** negli Stati membri che se ne sono avvalsi. Stando ai risultati della relazione basata sulle stime fornite dagli Stati membri e dai portatori di interessi, l'accelerazione spazia tra vari mesi e tre anni per i progetti offshore.
- (19) Sulla base degli elementi di prova raccolti nella relazione della Commissione, la proroga dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 risulta necessaria, **alla luce della situazione particolarmente tesa per quanto riguarda l'approvvigionamento sui mercati dell'energia**, ai fini di un'accelerazione forte e immediata dei progetti di energia rinnovabile. L'articolo può e dovrebbe coesistere, per un periodo limitato, con le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 sulla designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili [...] e delle zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico [...] **e non impedisce in alcun modo la designazione di tali zone.**

(20) [...] La direttiva (UE) 2018/2001 impone agli Stati membri l'obbligo di designare zone di accelerazione per le energie rinnovabili per una o più tecnologie energetiche rinnovabili entro un termine di 27 mesi dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2023/2413. Anche se gli Stati membri **potrebbero** designare zone di accelerazione per le energie rinnovabili a partire dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2023/2413, senza attendere **fino al** [...] termine di recepimento, tale designazione richiede tempo e dovrebbe durare più a lungo di quanto necessario per designare le zone dedicate **alle energie rinnovabili o alla rete** di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577. Ciò si deve al fatto che tale **articolo** [...] non impone di stabilire in anticipo norme adeguate, **nell'ambito del piano che designa le zone di accelerazione delle energie rinnovabili**, per tali zone su misure di mitigazione efficaci da adottare per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati in dette zone né introduce procedure specifiche da seguire nelle stesse. Pertanto, onde agevolare ulteriormente la realizzazione di progetti di energia rinnovabile entro un periodo limitato, l'applicazione dell'articolo 6 **del regolamento (UE) 2022/2577** dovrebbe essere prorogata per permettere agli Stati membri di razionalizzare la designazione delle zone specifiche, fatta salva la possibilità di designare parallelamente zone di accelerazione per le energie rinnovabili in applicazione [...] della direttiva (UE) 2018/2001 affinché le zone siano istituite entro il termine prescritto da tale [...] direttiva.

- (21) **La** [...] direttiva (UE) 2018/2001 contiene una disposizione che permette agli Stati membri di designare, a determinate condizioni, zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico. Data la natura facoltativa dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 e dell'articolo 15 sexies della direttiva (UE) 2018/2001, non vi è rischio giuridico di contraddizione in quanto gli Stati membri possono decidere quale disposizione applicare o addirittura applicarle entrambe durante il periodo di applicazione del suddetto regolamento al fine di individuare in parallelo più zone di rete, in base alle diverse condizioni stabilite rispettivamente nei due atti giuridici.
- (22) Restano applicabili le disposizioni della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Aarhus") per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, e in particolare gli obblighi degli Stati membri relativi alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
- (23) Quello della solidarietà energetica è un principio generale sancito nel diritto dell'Unione che si applica a tutti gli Stati membri. Attuando il principio della solidarietà energetica, le misure proposte permettono di distribuire oltre frontiera gli effetti di una diffusione più rapida dei progetti di energia rinnovabile. Le misure si applicano agli impianti di produzione di energia rinnovabile situati **negli** [...] Stati membri e riguardano un'ampia gamma di progetti. Dato il grado di integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione, qualsiasi aumento della diffusione di energia rinnovabile in uno Stato membro dovrebbe **anche** andare a beneficio [...] di altri Stati membri in termini di sicurezza dell'approvvigionamento e abbassamento dei prezzi. Ciò dovrebbe concorrere a far fluire l'energia elettrica rinnovabile oltre le frontiere laddove è più necessaria e assicurare che l'energia elettrica prodotta a basso costo da fonti rinnovabili sia esportata verso gli Stati membri in cui la produzione è più costosa. Le capacità di energia rinnovabile di nuova installazione negli Stati membri incideranno inoltre sulla riduzione complessiva della domanda di gas in tutta l'Unione.

(24) In virtù dell'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia. Alla luce di tali considerazioni, la situazione energetica urgente e **ancora**[...] instabile e la pressante necessità di dare pronta accelerazione alla **diffusione delle** fonti energetiche rinnovabili per attenuare i rischi [...] tuttora esistenti **per la sicurezza dell'**approvvigionamento energetico **dell'Unione e la**[...] volatilità dei prezzi dell'energia, configurano **la**[...] situazione [...] **descritta nell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE**. Occorre tenere conto dell'imminente fine della legislatura del Parlamento europeo, del tempo necessario per adottare la legislazione con procedura legislativa ordinaria e del fatto che gli Stati membri e gli investitori necessitano di prevedibilità e certezza del diritto in merito al quadro giuridico. La proroga di un anno **dell'applicazione di determinate** [...] disposizioni del regolamento (UE) 2022/2577 e l'aggiunta di una nuova disposizione sono necessarie per rispondere alla situazione attuale ed è pertanto giustificato basare il presente regolamento sull'articolo 122, paragrafo 1, TFUE.

- (25) È necessario intervenire con urgenza in quanto il regolamento (UE) 2022/2577 cesserà di applicarsi il 30 giugno 2024 e gli investitori e le autorità dovranno avere quanto prima una visione chiara del quadro giuridico successivamente applicabile, al fine di assicurare le decisioni di investimento e pianificare di conseguenza i progetti. È pertanto opportuno adottare **un atto giuridico che [...] proroghi l'applicazione [...] di tale regolamento** alcuni mesi prima della fine della sua applicazione. Inoltre, data l'**introduzione**[...] di una nuova disposizione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (26) L'applicazione delle **pertinenti** disposizioni [...] dovrebbe essere prorogata temporaneamente e, insieme alla nuova disposizione [...], dovrebbe rimanere in vigore fino al 30 giugno 2025.
- (27) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, **a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto**, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (28) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2577,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2022/2577

Il regolamento (UE) 2022/2577 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il secondo **paragrafo**[...] è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1.";

- 2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente.

[...] **Per quanto riguarda la protezione delle specie, la frase precedente si applica solo se e nella misura in cui siano** intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti.";

3) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 3 bis

Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti

1. Nel valutare se non esistano soluzioni alternative soddisfacenti a un progetto di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili **e alla sua connessione alla rete** ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE [...], dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, tale condizione può considerarsi rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in particolare in termini di sviluppo della stessa capacità di energia rinnovabile attraverso la stessa tecnologia energetica in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati.

2. **Nel valutare se non esistano soluzioni alternative soddisfacenti a un progetto di infrastruttura di rete necessario per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, tale condizione può considerarsi rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati."**

4) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se la revisione della potenza determina un aumento della capacità, la procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile ubicati nella zona dedicata di cui all'articolo 6, comprese le autorizzazioni all'ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, non è superiore a sei mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente.";

5) [...]l'articolo 8 [...]è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Termini relativi alla procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile in zone dedicate [...] **di cui** all'articolo 6

Nell'applicare i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, i periodi seguenti non sono conteggiati **come rientranti** in tali termini, tranne quando coincidono con altre fasi amministrative della procedura autorizzativa:

a) il periodo durante il quale gli impianti, le loro connessioni alla rete e, al fine di garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la loro potenza è riveduta; e

b) il periodo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete.";

6) all'articolo 10 è aggiunto il [...] comma seguente:

"Tuttavia l'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 2, **l'articolo 3 bis**, l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 6 e l'articolo 8 si applicano fino al 30 giugno 2025."

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2024. Tuttavia l'articolo 1, **punto 3**, si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...]..., il ...

Per il Consiglio

Il presidente
